

No. 54300*

**Switzerland
and
Italy**

**Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Italian Republic
on the mutual recognition in relation to the exchange of driving licenses (with annex).
Lugano, 4 December 2015**

Entry into force: *11 June 2016, in accordance with article 14*

Authentic text: *Italian*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Switzerland, 28 February 2017*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. Only the authentic Italian text of the Agreement with translations into English and French are published herein. The Annex containing models of driving licences are not published herein for technical reasons, in accordance with article 12 (2) of the General Assembly Regulations to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the UN Secretariat.*

**Suisse
et
Italie**

**Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur la
reconnaissance mutuelle en matière d'échange de permis de conduire (avec annexe).
Lugano, 4 décembre 2015**

Entrée en vigueur : *11 juin 2016, conformément à l'article 14*

Texte authentique : *italien*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Suisse, 28 février 2017*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Seul le texte authentique italien avec les traductions en anglais et français sont publiés ici. L'annexe contenant les modèles de permis de conduire ne sont pas publiés ici pour des raisons techniques, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, des réglementations de l'Assemblée générale, en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et de la pratique dans le domaine des publications du Secrétariat.*

ACCORDO
TRA
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI
CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati «Parti Contraenti», considerata la particolare situazione geografica tra i due Paesi, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti;

vista la Direttiva comunitaria 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 in materia di patenti di guida e successive modifiche;

vista la Convenzione internazionale sulla circolazione firmata a Vienna l'8 novembre 1968 hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida in corso di validità che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Le Parti Contraenti si impegnano a osservare il principio secondo il quale a seguito di un esame per il conseguimento di una patente di guida il titolare deve essere in possesso di un solo documento.

Articolo 2

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per «residenza» quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

In Italia la "residenza" individuata nel presente Accordo si identifica con la "residenza anagrafica". Nell'ordinamento svizzero tale concetto è espresso con il termine "domicilio".

Articolo 3

Nel rispetto della citata Convenzione di Vienna le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della circolazione, le patenti di guida in corso di validità secondo le seguenti modalità.

La patente di guida svizzera è valida ai fini della circolazione nel territorio italiano:

- senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Italia,
- per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia,
- senza limitazioni temporali se il titolare pur soggiornando in Italia ha mantenuto la residenza in Svizzera.

La patente di guida italiana è valida ai fini della circolazione nel territorio svizzero:

- senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Svizzera,
- per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Svizzera,
- senza limitazioni temporali se il titolare pur avendo acquisito la residenza in Svizzera ha mantenuto la residenza anche in Italia e vi rientra regolarmente ogni giorno oppure almeno due volte al mese.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Pertanto per l'applicazione del precedente paragrafo:

- nella patente italiana rilasciata per conversione di patente svizzera, viene indicata, per ogni categoria, la data di primo rilascio per esame in Svizzera, indicata nella patente elvetica convertita;
- la patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana, conseguita da almeno un anno alla data dell'acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, ha validità illimitata. La patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana conseguita da meno di un anno, alla data dell'acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, riporta una data di scadenza calcolata in base alle norme interne svizzere. Tale procedura si applica per le patenti di categoria A e B, mentre le patenti delle altre categorie hanno sempre validità illimitata.

Articolo 5

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può ottenere il duplicato della sua patente di guida nel caso in cui il documento non ancora convertito sia stato oggetto di furto o smarrimento. Unitamente alla richiesta di duplicato, il titolare della patente di guida smarrita o sottratta deve consegnare copia della denuncia presentata alle competenti Autorità della Parte Contraente che deve procedere al rilascio del nuovo documento.

Per la procedura di cui al primo capoverso sarà necessario presentare, oltre alla documentazione normalmente richiesta, un'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica della Parte Contraente che ha emesso la patente di guida, che riporti tutti i dati del documento smarrito o rubato e per cui dovrà essere dichiarato anche che sullo stesso non gravano provvedimenti sanzionatori restrittivi. Inoltre nella suddetta attestazione dovrà essere indicato se la patente è stata rilasciata per esami o per conversione e in quest'ultimo caso dovrà essere specificato il Paese di primo rilascio, al fine di permettere l'applicazione dell'art. 8.

Articolo 6

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte e ha già ottenuto la conversione del documento, in caso di furto o smarrimento dovrà procedere secondo le modalità previste dalla Parte che ha rilasciato il documento.

Articolo 7

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a tutte le patenti di guida rilasciate prima o dopo l'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione o al duplicato.

Articolo 8

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione o al duplicato.

Articolo 9

Al momento della conversione o del duplicato della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, i modelli "1" e "2" indicati all'art. 10 e l'elenco delle autorità cantonali, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità Centrali competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note. Tali Autorità sono, per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e, per la Svizzera, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC.

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità Centrali.